

AGEVOLAZIONI

Investimenti pubblicitari e nuovo credito d'imposta

di **Fabio Landuzzi**

L'[articolo 4 del D.L. 148/2017](#), nella versione definitiva di cui alla Legge di conversione 172/2017, in vigore dal 5 dicembre 2017, modifica parzialmente la disciplina introdotta dall'[articolo 57-bis del D.L. 50/2017](#) in materia di incentivi fiscali – in forma di **credito d'imposta** – per particolari forme di **investimenti pubblicitari**.

Sulla **pagina web** del **Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio** (<http://presidenza.governo.it/die/>) sono stati anticipati i contenuti dell'atteso DPCM di attuazione della norma, previsto dal comma 1 del citato [articolo 57-bis del D.L. 50/2017](#).

Il D.L. 148/2017, in particolare, integrando il comma 1 appena menzionato, estende il **perimetro soggettivo** dell'agevolazione anche agli **"enti non commerciali"** ed il **perimetro oggettivo** anche alla stampa quotidiana e periodica **"anche on line"**. L'agevolazione consiste in un **"contributo sotto forma di credito d'imposta"** così caratterizzato:

- è pari al **75%** (aumentato al **90%** per le **microimprese**, le **piccole e medie imprese**, così come definite dalla [Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/Ce](#) e dal **M. 18 aprile 2015**; e per le **start up innovative**, di cui all'[articolo 25, del D.L. 179/2012](#)) dell'**incremento degli investimenti pubblicitari** effettuati sui mezzi identificati dalla norma, rispetto all'anno precedente, ed a condizione che tale incremento sia **almeno pari all'1%**.
- Il credito d'imposta liquidato potrà tuttavia essere inferiore a quello domandato, qualora l'ammontare totale delle richieste superi quello delle **risorse stanziare**. Poiché le risorse disponibili sono distintamente previste per gli **investimenti sulla stampa** e per quelli **radio-televisivi**, in caso di esubero delle richieste, è quindi possibile che la porzione di agevolazione riconosciuta allo stesso richiedente sia differente per le due tipologie di investimento.
- Per il **primo periodo di applicazione** dell'agevolazione, ossia dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, gli investimenti premiati sono **solo quelli effettuati sulla stampa**, inclusa la versione **on line** per effetto delle novità apportate dal D.L. 148/2017.
- Gli investimenti pubblicitari agevolabili sono quelli effettuati su **giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata iscritta** presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate della figura del **direttore responsabile**. Non sono considerati agevolabili gli investimenti che hanno per oggetto **televendite**, servizi di pronostici, ecc.. Inoltre, il *quantum* agevolabile è rappresentato dal **costo di acquisto dello spazio pubblicitario al netto delle spese accessorie**, dei costi di intermediazione, ed ogni altra spesa connessa o comunque funzionale

all'investimento.

- Dal punto di vista della **competenza temporale** della spesa, ai fini del computo dell'agevolazione, si applicano i criteri di cui all'[articolo 109 del Tuir](#); l'**effettività della spesa** deve poi risultare da un'apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti titolati al rilascio del visto di conformità, oppure da un **revisore legale** dei conti. Qualora poi il credito d'imposta sia superiore a 150.000 Euro, per fruire dello stesso occorre che l'impresa richiedente abbia esperito l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell'Interno.
- Il credito d'imposta **non è cumulabile** con alcuna altra agevolazione nazionale o comunitaria avente per oggetto la medesima spesa; esso è poi **utilizzabile in compensazione** tramite Mod. F24.

Ai fini della rilevazione contabile nel bilancio d'esercizio, poiché il credito d'imposta ha natura di **contributo in conto esercizio**, esso sarà correlato alla corretta rilevazione per competenza della spesa pubblicitaria a cui afferisce. Poiché detta spesa sarà rilevata come **costo di periodo**, allo stesso modo il credito d'imposta dovrà essere rilevato nel bilancio d'esercizio come contributo seguendo, pertanto, la **stessa modalità di rilevazione contabile per competenza** adottata per la spesa a cui afferisce.

